Liberty Specialty Markets

APP5ABA00F3

Appendice N°	LSM0000051516/4
L'appendice forma parte integrante del Contratto N°:	LSM0000051516
Contraente/Assicurato:	COMUNE DI VILLAR DORA
Indirizzo:	PIAZZA SAN ROCCO 1 VILLAR DORA(TO) 10040
Codice Fiscale/Partita IVA:	02938030018
Effetto Appendice dalle h 24 del giorno:	12/10/2026
Scadenza Appendice dalle h 24 del giorno	15/09/2027
Effetto Polizza dalle h 24 del giorno	30/06/2026
Scadenza Polizza dalle h 24 del giorno	30/06/2031

Premio (EURO)

Rischio	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
RC PATRIMONIALE	245,40	0,00	245,40	54,60	300,00
Totale	245,40	0,00	245,40	54,60	300,00

Ad integrazione del Questionario allegato alla presente, si prende e si dà atto dell'attivazione della garanzia nei seguenti termini: VERIFICATORE ASSICURATO:
Arch. Tosini Alessandro
DATA INIZIO COPERTURA: 12/10/2026 (data di accettazione dell'incarico)
DATA CESSAZIONE COPERTURA: 15/09/2027 (data prevista fine lavori)
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: € 102.857,80
SOMMA ASSICURATA: : € 102.857,80

Per effetto di quanto sopra si procede all'incasso del premio indicato.

Milano, 15/10/2026
Liberty Mutual insurance Europe S.E.
Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano

Il Legale Rappresentante
Antonio Sacchi

Il Contraente\Assicurato: ……..…….

Il pagamento del Premio per l'importo di……..è stato fatto in mie mani

In data…… L'incaricato……

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DI LAVORI

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato:	la persona fisica indicata nella Scheda Tecnica;
Assicuratore:	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. – Rappresentanza generale per l'Italia
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula con l'Assicuratore l'assicurazione;
Codice:	D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
Controllore tecnico:	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi I casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro;
Lavori:	le attività di cui all'art. 3, comma 1 let. nn) del d.lgs.50/2016;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguano I lavori assicurati;
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;
Scheda Tecnica:	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:	i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) Allegato I.1 del Codice;
Verificatore	Il soggetto incaricato dell'attività di verifica;

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via F. Filzi 29 20124 Milano – Tel 02/2627081 Fax 02/26260935 Indirizzo PEC libertyitalia@legalmail.it; C.F. e P. IVA 07776640968 – R.E.A. Milano 1981079 – Iscritta in data 08/03/2019 al n. I.00162 dell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in Regime di stabilimento. Capitale Sociale € 255.424.000.

A Branch of **Liberty Specialty Markets**, Registered Office: 5-7 rue Leon Laval, L-3372 Leudelange, the Grand Duchy of Luxembourg. Liberty Mutual Insurance Europe S.E. is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances (registration number B232280) – registered in Luxembourg – www.libertyspecialtymarkets.com

Liberty Specialty Markets is a trading name of the Liberty Mutual Insurance Group. For more information and the privacy notice, please see www.libertyspecialtymarkets.com

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni
L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
b) l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti i coassicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni dalla data di emissione di ogni singolo certificato. In caso di ritardato pagamento del premio, nella predetta tempistica, gli effetti della polizza decorreranno dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dall'Assicuratore indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita nella Scheda Tecnica di assicurazione.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio
L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente all'Assicuratore la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto all'Assicuratore, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Oggetto dell'Assicurazione
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Si intendono pertanto garantiti:

a) le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;

b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;

c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 120 comma 1, lett. c) nr.3) del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori o dell'appaltatore;

d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via F. Filzi 29 20124 Milano – Tel 02/2627081 Fax 02/26260935 Indirizzo PEC libertyitalia@legalmail.it; C.F. e P. IVA 07776640968 – R.E.A. Milano 1981079 – Iscritta in data 08/03/2019 al n. I.00162 dell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in Regime di stabilimento. Capitale Sociale € 255.424.000.

A Branch of **Liberty Specialty Markets**, Registered Office: 5-7 rue Leon Laval, L-3372 Leudelange, the Grand Duchy of Luxembourg. Liberty Mutual Insurance Europe S.E. is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances (registration number B232280) – registered in Luxembourg – www.libertyspecialtymarkets.com

Liberty Specialty Markets is a trading name of the Liberty Mutual Insurance Group. For more information and the privacy notice, please see www.libertyspecialtymarkets.com

o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parte delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende, altresì, le spese imputabili ad errori ed omissioni dell'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenuti dal Committente / Stazione Appaltante per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa e attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto dell'Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di 3 periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese di competenza del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 10 - Durata ed efficacia dell'Assicurazione

a) La durata di questo certificato è riportata nella Scheda Tecnica di assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
b) L'efficacia dell'Assicurazione si intende decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.
c) L'Assicurazione cessa, per ciascuna della parte dell'opera progettata, alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente certificato.
d) Quanto sopra, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicati nella scheda di copertura e siano notificati nei termini previsti dall'art. 11 che segue.

Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate all'Assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate all'Assicuratore fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che l'Assicuratore s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 12 - Massimale

La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda Tecnica di assicurazione ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione dell'Assicuratore per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 13 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicuratore non risponderà per i Sinistri relativi a:

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via F. Filzi 29 20124 Milano – Tel 02/2627081 Fax 02/26260935 Indirizzo PEC libertyitalia@legalmail.it; C.F. e P. IVA 07776640968 – R.E.A. Milano 1981079 – Iscritta in data 08/03/2019 al n. I.00162 dell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in Regime di stabilimento. Capitale Sociale € 255.424.000.

A Branch of **Liberty Specialty Markets**, Registered Office: 5-7 rue Leon Laval, L-3372 Leudelange, the Grand Duchy of Luxembourg. Liberty Mutual Insurance Europe S.E. is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances (registration number B232280) – registered in Luxembourg – www.libertyspecialtymarkets.com

Liberty Specialty Markets is a trading name of the Liberty Mutual Insurance Group. For more information and the privacy notice, please see www.libertyspecialtymarkets.com

a) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
c) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
d) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
e) circostanze pregresse già note all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
g) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
h) sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
i) svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori.

Art. 15 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

L'Assicuratore possono assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
L'Assicuratore non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dalla stessa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 17 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno

L'Assicuratore conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del progettista esterno e rinuncia, altresì, ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato.

Art. 18 - Notifica di Accettazione

Come previsto all'Art. 5, Obblighi del Contraente e dell'Assicurato, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare all'Assicuratore, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella scheda tecnica.

Art. 19 – Clausola Broker

Il contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker indicato nella Scheda Tecnica, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005, art. 109.
L'Assicuratore riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker.

Data

Il Contraente

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via F. Filzi 29 20124 Milano – Tel 02/2627081 Fax 02/26260935 Indirizzo PEC libertyitalia@legalmail.it; C.F. e P. IVA 07776640968 – R.E.A. Milano 1981079 – Iscritta in data 08/03/2019 al n. I.00162 dell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in Regime di stabilimento. Capitale Sociale € 255.424.000.

A Branch of **Liberty Specialty Markets**, Registered Office: 5-7 rue Leon Laval, L-3372 Leudelange, the Grand Duchy of Luxembourg. Liberty Mutual Insurance Europe S.E. is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances (registration number B232280) – registered in Luxembourg – www.libertyspecialtymarkets.com

Liberty Specialty Markets is a trading name of the Liberty Mutual Insurance Group. For more information and the privacy notice, please see www.libertyspecialtymarkets.com

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli**:**

Art. 1 - Dichiarazioni
Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"
Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Data

Il Contraente

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via F. Filzi 29 20124 Milano – Tel 02/2627081 Fax 02/26260935 Indirizzo PEC libertyitalia@legalmail.it; C.F. e P. IVA 07776640968 – R.E.A. Milano 1981079 – Iscritta in data 08/03/2019 al n. I.00162 dell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in Regime di stabilimento. Capitale Sociale € 255.424.000.

A Branch of **Liberty Specialty Markets**, Registered Office: 5-7 rue Leon Laval, L-3372 Leudelange, the Grand Duchy of Luxembourg. Liberty Mutual Insurance Europe S.E. is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances (registration number B232280) – registered in Luxembourg – www.libertyspecialtymarkets.com

Liberty Specialty Markets is a trading name of the Liberty Mutual Insurance Group. For more information and the privacy notice, please see www.libertyspecialtymarkets.com

COMUNE DI VILLAR DORA - Prot 0005868 del 14/10/2026 Tit V Cl 2 Fasc

Liberty Specialty Markets

QUESTIONARIO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DI LAVORI

Polizza n.			
Contraente:		Codice Fiscale / Partita IVA:	
Sede:	Via / P.zza numero civico	Cap	Prov.

Assicurato (Verificatore) TOSINI ALESSANDRO	Codice Fiscale TSNLSN 84C03 A182G
Stazione Appaltante	
Descrizione dell'opera ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA COLLODI	Luogo di esecuzione SCUOLA PRIMARIA COLLODI
Data di accettazione dell'incarico 12 / 10 / 2026	
Data prevista inizio lavori 15 / 06 / 2027	Data prevista fine lavori 15 / 09 / 2027
Costo complessivo dell'opera € 102. 857,80	Somma assicurata 102,857,80
Data inizio copertura assicurativa 12 / 10 / 2026	Data cessazione copertura assicurativa 31 / 12 / 2027

COMUNE DI VILLAR DORA - Prot 0005868 del 14/10/2026 Tit V Cl 2 Fasc

Liberty Specialty Markets

DICHIARAZIONE DI ASSENZA SINISTRI

Il sottoscritto dichiara:
agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 del C.C. il Sottoscritto dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, ne di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

- *di essere autorizzato a compilare la presente proposta per conto degli Assicurati*;
- *che tutte le risposte alle domande contenute nella presente proposta, DOPO ACCURATA INDAGINE, sono veritiere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni;*
- *che, in ogni caso, se tra la data della proposta e la data di emissione della polizza intervengono variazioni rispetto alle informazioni contenute nel questionario, accetta l'obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime nonché il diritto degli assicuratori di ritirare e/o modificare il preventivo e/o la conferma di copertura.*

Nome ALESSANDRO TOSINI Qualifica RESPONSABILE U.T.C. e R.U.P.

Firma

Data 14/10/2026